



RESOCONTO SOMMARIO

n. 579

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 11 marzo 2026

I N D I C E

Comitati

Per la legislazione:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 5
---------------------------	---------------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 21
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 25
2 ^a - Giustizia:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 280)</i>	» 28
<i>Plenaria</i>	» 28
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 30
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 33
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 36
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 41
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:	
<i>Plenaria (*)</i>	
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:	
<i>Plenaria</i>	» 43
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 232)</i>	» 52

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 579° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'11 marzo 2026.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (Nci-Ci-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

10^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale:

Plenaria *Pag.* 53

**Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo,
vigilanza e consultivi**

Commissione parlamentare per il contrasto degli svan-
taggi derivanti dall'insularità:

Plenaria *Pag.* 66

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche
straniere:

*Comitato III. Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni
territoriali e negli enti locali* *Pag.* 67

Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti
presso la comunità «Il Forteto»:

Ufficio di Presidenza » 68

ERRATA CORRIGE *Pag.* 69

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Mercoledì 11 marzo 2026

Plenaria

73ª Seduta

Presidenza della Presidente
PIROVANO

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1818) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Parere alla 1ª Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La presidente PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), relatrice sul provvedimento in titolo, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede di evidenziare le criticità conseguenti all'introduzione mediante decreto-legge di norme di diritto processuale penale, che hanno un impatto immediato sui procedimenti in corso e che, nel caso specifico, dovranno probabilmente essere corrette nel corso dell'esame in Commissione. Ritiene, inoltre, necessaria una più puntuale definizione del concetto di affidabilità di cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007, qualificata come requisito dall'articolo 20, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge in conversione.

Il senatore MATERA (*FdI*), pur ritenendo che il comma 4 dell'articolo 9 circostanzi a sufficienza il requisito in questione, suggerisce una riformulazione del parere.

Con riguardo alle fattispecie di reato previste dall'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge, il senatore CATALDI (*M5S*) propone di sottolineare le incongruenze relative al sistema sanzionatorio e alle

clausole di esclusione della punibilità, che potrebbero generare dubbi interpretativi e difficoltà applicative.

La presidente PIROVANO accoglie le modifiche, riformulando la proposta di parere.

Sulla proposta di parere così modificata conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 11,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE PIROVANO SULL'A.S. 1818

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

l'assenza della predetta documentazione limita le possibilità di analisi e di approfondimento delle scelte normative compiute dal Governo in ciascuno dei distinti ambiti di intervento del provvedimento;

alcuni spunti per la valutazione *ex ante* dell'impatto delle misure possono essere desunti dagli elementi informativi acquisiti dalla Commissione competente per l'esame del disegno di legge in sede referente;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, nel preambolo si fa riferimento a quattro principali finalità dell'intervento normativo, senza fornire argomentazioni specifiche sulla sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di un provvedimento provvisorio con forza di legge, argomentazioni che dovrebbero essere indicate con riferimento a ogni singolo articolo o misura del decreto-legge;

al riguardo, si ricorda che, anche secondo il consolidato indirizzo della Corte costituzionale, la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione dell'atto e che la mancanza del presupposto in questione configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, che risulterebbe adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione. Come chiaramente affermato dalla Corte, « i limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza e alla legge di conversione così delineati non sono funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma val-

gono anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto » (sentenza n. 146 del 2024);

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge prevede misure specifiche, che riguardano ambiti anche molto differenti tra loro;

sebbene né l'articolo 77 né l'articolo 25 della Costituzione vietino espressamente di disciplinare con decreto-legge la materia penale, l'introduzione di nuove fattispecie di reato o di nuove circostanze aggravanti mediante decretazione d'urgenza confligge con quelle esigenze di ponderazione nella definizione di fattispecie e sanzioni penali che sono più efficacemente salvaguardate dall'ordinario *iter* parlamentare e rende più probabili ripetuti interventi normativi sul medesimo oggetto anche in un breve arco temporale;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

in termini generali, si rilevano alcune criticità redazionali con riguardo all'utilizzo della tecnica della novellazione, che potranno essere in buona parte sanate attraverso la proposta di coordinamento formale. Innanzitutto, in alcune occasioni è stato trascurato l'aspetto grafico del capoverso, assorbendo la novella all'interno del testo. In questo modo, non solo gli interventi normativi risultano molto meno leggibili, ma si determinano inesattezze nei riferimenti interni con conseguenti difficoltà applicative, soprattutto per effetto dell'introduzione di commi non numerati. Se la rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 2026 ha identificato e risolto il problema nell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso, la medesima imprecisione è presente in altri cinque punti: l'articolo 3, comma 1, lettera *d*), capoverso Art. 628-*bis*, primo comma, in cui il secondo periodo è in realtà un secondo comma, come si evince dal riferimento interno al « primo comma »; l'articolo 11, comma 2, dove non andando a capo si è ommesso di inserire la denominazione della lettera sostituita; l'articolo 15, che inserisce una lettera *b-quater*) senza andare a capo all'inizio della lettera e introducendo un capoverso all'interno della lettera stessa, in contrasto con le regole relative alle partizioni degli articoli; l'articolo 22, comma 1, lettera *b*), dove non andando a capo si è trascurato di inserire la numerazione del comma sostituito; l'articolo 28, comma 1, che afferma di aggiungere un « periodo » e non va a capo, ma in realtà aggiunge un comma composto da ben tre periodi. In alcuni casi, come all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), e all'articolo 16, comma 1, non si è tenuto conto della necessità di coordinare i testi vigenti con le novelle sostanziali introdotte. Talvolta gli interventi sul testo sono talmente puntuali da risultare in qualche modo oscuri, come all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), all'articolo 20, comma 1, lettere *b*), *m*), numero 1), *n*), *o*) e *p*), all'articolo 22, comma 1, lettera *a*), e all'articolo 26, comma 4, lettera *a*), mentre in altri casi non è identificato in modo

univoco il punto in cui interviene la novella (ad esempio, articolo 3, comma 1, lettere *b*) ed *e*)). Da ultimo, nei riferimenti normativi esterni è stata quasi sempre omessa l'individuazione di regolamenti, testi unici e codici;

all'articolo 9, che novella l'articolo 18, commi terzo e quinto, e l'articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) nonché l'articolo 654 del codice penale, il testo da sostituire non è indicato nella formulazione effettivamente vigente. Il testo dei due articoli del TULPS reca infatti ancora oggi un valore dell'ammenda espresso in lire e di entità molto bassa, valore che, nel tempo, è stato solo indirettamente e non testualmente modificato dall'articolo 3 della legge n. 603 del 1961 (che lo moltiplicò per quaranta volte), dall'articolo 113 della legge n. 689 del 1981 (che lo moltiplicò ulteriormente per cinque volte) e infine dal passaggio all'euro; sempre il passaggio all'euro ha indirettamente causato la modifica dell'articolo 654 del codice penale, che era stato sostituito, con un importo in lire, dal decreto legislativo n. 507 del 1999. Inoltre, la sostituzione della sola sanzione amministrativa alla punizione con arresto e ammenda rende necessario un intervento di coordinamento sul secondo periodo dei commi terzo e quinto dell'articolo 18 del TULPS;

all'articolo 12, il comma 1 introduce nell'articolo 335 del codice di procedura penale il comma 1-*bis*.1, disposizione che ha inizio con l'avverbio avversativo « Tuttavia »;

all'articolo 16, la lettera *a*) del comma 1 inserisce un comma, dopo il primo, nell'articolo 30-*bis* della legge n. 354 del 1975; ciò rende necessario un intervento di coordinamento al settimo comma del vigente articolo 30-*bis* per mantenere la correttezza dei riferimenti interni in esso contenuti;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 1, l'intervento recato dal comma 1, lettera *b*), numero 2) – che sopprime, nel comma 2 dell'articolo 4-*bis* della legge n. 110 del 1975, le parole « d'arma » nell'espressione « porto d'arma » – determina la seguente formulazione del suddetto comma 2: « Salvo che il porto sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica ». Tuttavia, per ragioni di chiarezza e proprietà della formulazione, il termine « porto » richiede l'inserimento del complemento di specificazione. Volendo estendere la fattispecie punita dal porto d'arma al porto di qualunque strumento atto a offendere, è più opportuno, anziché sopprimere la specificazione « d'arma », ampliarla a comprendere gli strumenti identificati come atti a offendere dal decreto stesso, analogamente a quanto si fa sia per la rubrica dell'articolo 4-*bis* che in quella dell'articolo 4-*ter*, introdotto dalla lettera *c*) del medesimo comma 1;

sempre all'articolo 1, la lettera *c*) del comma 1 introduce gli articoli 4-*ter* e 4-*quater* nella legge n. 110 del 1975. L'articolo 4-*quater*

prevede, al comma 1, il divieto di vendere ai minorenni strumenti di punta e da taglio atti a offendere, e, al comma 2, l'obbligo, per chi esercita un'attività commerciale di vendita di tali strumenti, di verificare l'età dell'acquirente mediante un documento di identità. I commi 6 e 7 del medesimo articolo 4-*quater* definiscono le sanzioni, rispettivamente, per la violazione del divieto di cui al comma 1 e per le sue reiterazioni ed entrambi prevedono « nei casi di cui al comma 2 » una sanzione ulteriore di chiusura temporanea o revoca della licenza per l'esercizio dell'autorità commerciale. L'espressione « nei casi di cui al comma 2 », nella sua sinteticità, causa un'ambiguità, poiché non è chiaro se si intenda « nei casi in cui si eserciti un'attività commerciale » o « nei casi in cui, nell'esercizio di un'attività commerciale, non si verifichi il documento di identità »: nel primo caso a determinare l'aggravante sarebbe la vendita a minore nell'esercizio dell'attività commerciale, nel secondo il fatto di non aver chiesto il documento. Appare quindi necessario precisare la formulazione della circostanza aggravante alla luce della relazione illustrativa al disegno di legge;

all'articolo 17, il comma 4 introduce una disposizione che prevede una riserva di posti, nel limite del 10 per cento, per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, per alcuni candidati così identificati: « i candidati in possesso dei titoli di studio o dei requisiti professionali di volta in volta previsti nel bando di concorso, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere ». Così formulata, la riserva di posti appare in concreto inapplicabile, essendo ovvio che possono essere ammessi a un concorso coloro che detengono i titoli e i requisiti previsti dal bando. Perché la disposizione possa produrre effetti – ovvero affinché ciascun bando di concorso possa prevedere, oltre ai titoli e requisiti previsti per tutti coloro che intendono partecipare al concorso, anche ulteriori titoli e requisiti per i detentori dei quali è stabilita una riserva di posti fino al 10 per cento degli ammessi al concorso – appare, dunque, necessaria una modifica;

all'articolo 18, il comma 1, lettera *d*), introduce la lettera *c-sexies*) nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017; tale lettera è composta da un'alea e due numeri e in ciascuna partizione si rileva un'inesattezza che richiede un intervento di modifica. Nell'alea, va soppressa la parola « rispettivamente »: presente in altre lettere del medesimo comma, che prevedono lo svolgimento di due o tre concorsi in date diverse per ciascuno, risulta fuorviante in questa lettera, che prevede un'unica data limite per lo svolgimento dei concorsi. Nel numero 1) sono effettuate tre riserve successive di posti, prevedendo che alla copertura dei posti da vice ispettore della polizia penitenziaria si provveda « per il cinquanta per cento » mediante un concorso riservato ai sovrintendenti, « di cui il cinquanta per cento del predetto cinquanta per cento » riservato ai sovrintendenti capo, e nell'ambito dei posti riservati a questi ultimi, « il cinquanta per cento »; la ricorrenza della medesima percen-

tuale per quattro volte in una decina di righe di disposizione finisce per risultare fuorviante e comunque di difficile lettura. Nel numero 2) manca l'indicazione della procedura mediante la quale si provvede al cinquanta per cento dei posti riservati al personale della Polizia di Stato, che, secondo la relazione illustrativa, è un concorso per titoli ed esami;

all'articolo 20, la lettera a) del comma 1 aggiunge un periodo al comma 3 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, nel quale si prevede che per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri sia richiesto « il requisito dell'affidabilità di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124 ». Tuttavia, tale articolo, relativo alla tutela amministrativa del segreto e al nulla osta di sicurezza, rilasciato e revocato dall'Ufficio centrale per la segretezza del DIS, non fa riferimento ad alcun requisito, limitandosi a delineare in modo generico un concetto di affidabilità di coloro ai quali il suddetto nulla osta è rilasciato. Appare quindi opportuno un rinvio meno stringente alla disciplina citata;

sempre all'articolo 20, comma 1, le lettere c), capoverso 9-bis, e f), capoverso 1-bis, che modificano rispettivamente gli articoli 683 e 769 del codice dell'ordinamento militare, utilizzano le parole « trarre » e « tratti » in riferimento al reclutamento di marescialli nell'Arma dei carabinieri, che non ricorrono mai con questo significato nel codice né in altri testi normativi. Si ritiene quindi opportuno fare riferimento al più corretto e attestato uso delle forme del verbo reclutare, come avviene peraltro anche nell'articolo 21 del decreto-legge da convertire, in riferimento a marescialli della Guardia di finanza;

all'articolo 27, il comma 2, nel disporre che il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto vittima del dovere possano ottenere l'iscrizione al collocamento obbligatorio, rinvia, oltre che alla legge n. 466 del 1980, alla legge n. 266 del 2005, legge finanziaria per il 2006, nella sua integralità. Nello stesso articolo 27, anche i commi 1, 5 e 6, in relazione alle vittime del dovere, fanno riferimento alla suddetta legge n. 266, ma individuando con precisione i commi 563 e 564 dell'articolo 1. Il riferimento recato dal comma 2 dovrebbe dunque essere più correttamente circoscritto a tali commi;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, richiama le considerazioni esposte in premessa;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 9:

al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: « euro 103 a euro 413 » con le seguenti: « lire mille a quattromila », sostituire

le parole: « e dopo » con la seguente: « dopo » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le parole: “Con le stesse pene” sono sostituite dalle seguenti: “Con la medesima sanzione” »;

al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: « euro 206 a euro 413 » con le seguenti: « lire duemila a quattromila » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le parole: “Con le stesse pene” sono sostituite dalle seguenti: “Con la medesima sanzione” »;

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « euro 413 » con la seguente: « quattromila »;

al comma 2, sostituire le parole: « da euro 103 a euro 619 » con le seguenti: « da lire duecentomila a un milione duecentomila ».

All’articolo 12, comma 1, capoverso 1-bis.1, sopprimere la parola: « Tuttavia ».

All’articolo 16, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) al settimo comma, le parole: “terzo comma” sono sostituite dalle seguenti: “quarto comma” e la parole: “quarto comma” sono sostituite dalle seguenti: “quinto comma” ».

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All’articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

« 2) al comma 2, le parole: “porto d’arma” sono sostituite dalle seguenti: “porto di armi o di strumenti atti a offendere” ».

All’articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-quater, commi 6 e 7, sostituire le parole: « casi di cui al comma 2 », ovunque ricorrono, con le seguenti: « casi in cui la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività commerciale, ai sensi del comma 2 ».

All’articolo 17, comma 4, sostituire le parole da: « sono ammessi » fino alla fine del comma con le seguenti: « ciascun bando di concorso prevede l’ammissione, nel limite del 10 per cento dei posti, di candidati in possesso di ulteriori titoli di studio o requisiti professionali, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere, individuati dal bando medesimo ».

All’articolo 18, comma 1, lettera d), capoverso c-sexies), alinea, sopprimere la parola: « , rispettivamente, ».

All'articolo 18, comma 1, lettera d), capoverso c-sexies), numero 1), sostituire le parole: « di cui il cinquanta per cento del predetto cinquanta per cento riservato » con le seguenti: « di cui la metà riservata » e le parole: « il cinquanta per cento è riservato » con le seguenti: « l'ulteriore metà è riservata ».

All'articolo 18, comma 1, lettera d), capoverso c-sexies), numero 2), dopo le parole: « per il cinquanta per cento, » inserire le seguenti: « attraverso concorso per titoli ed esami riservato ».

All'articolo 20, comma 1, lettera a), sostituire le parole: « di cui all'articolo 9 » con le seguenti: « ai sensi dell'articolo 9 ».

All'articolo 20, comma 1, alla lettera c), capoverso 9-bis, alinea, sostituire le parole: « per trarre, con il grado di maresciallo, cittadini italiani » con le seguenti: « per il reclutamento, con il grado di maresciallo, di cittadini italiani » e, alla lettera f), capoverso 1-bis, sostituire la parola: « tratti » con la seguente: « reclutati ».

All'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: « e della legge 23 dicembre 2005, n. 266 » con le seguenti: « e dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ».

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 1818

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

l'assenza della predetta documentazione limita le possibilità di analisi e di approfondimento delle scelte normative compiute dal Governo in ciascuno dei distinti ambiti di intervento del provvedimento;

alcuni spunti per la valutazione *ex ante* dell'impatto delle misure possono essere desunti dagli elementi informativi acquisiti dalla Commissione competente per l'esame del disegno di legge in sede referente;

con riguardo ai possibili effetti derivanti dall'applicazione di alcune disposizioni del decreto-legge, si osserva che l'articolo 1, comma 1, introduce, alla lettera *a*) e alla lettera *b*), due diverse fattispecie di reato – rispettivamente porto di lama superiore a otto centimetri e porto di lama di almeno cinque centimetri dotata di meccanismo di blocco o di apertura facilitata – per le quali è stabilita una diversa durata della pena minima, che risulta inferiore per strumenti dimensionalmente maggiori;

inoltre, per la fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 1, non è prevista – diversamente da quanto stabilito all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) – la possibilità di giustificare il possesso dello strumento, rendendo il porto degli oggetti in questione sempre vietato;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, nel preambolo si fa riferimento a quattro principali finalità dell'intervento normativo, senza fornire argomentazioni specifiche sulla sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di un provvedimento provvisorio con forza di legge, argomentazioni che dovrebbero essere indicate con riferimento a ogni singolo articolo o misura del decreto-legge;

in proposito, si ricorda che, anche secondo il consolidato indirizzo della Corte costituzionale, la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione dell'atto e che la mancanza del presupposto in questione configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, che risulterebbe adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione. Come chiaramente affermato dalla Corte, « i limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza e alla legge di conversione così delineati non sono funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgono anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto » (sentenza n. 146 del 2024);

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge prevede misure specifiche, che riguardano ambiti anche molto differenti tra loro;

sebbene né l'articolo 77 né l'articolo 25 della Costituzione vietino espressamente di disciplinare con decreto-legge la materia penale, l'introduzione mediante decretazione d'urgenza di nuove fattispecie di reato, nuove circostanze aggravanti e disposizioni di procedura penale confligge con quelle esigenze di ponderazione che sono più efficacemente salvaguardate dall'ordinario *iter* parlamentare e rende più probabili ripetuti interventi normativi sul medesimo oggetto anche in un breve arco temporale;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

in termini generali, si rilevano alcune criticità redazionali con riguardo all'utilizzo della tecnica della novellazione, che potranno essere in buona parte sanate attraverso la proposta di coordinamento formale. Innanzitutto, in alcune occasioni è stato trascurato l'aspetto grafico del capoverso, assorbendo la novella all'interno del testo. In questo modo, non solo gli interventi normativi risultano molto meno leggibili, ma si determinano inesattezze nei riferimenti interni con conseguenti difficoltà applicative, soprattutto per effetto dell'introduzione di commi non numerati. Se la rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 2026 ha identificato e risolto il problema nell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso, la medesima imprecisione è presente in altri cinque punti: l'articolo 3, comma 1, lettera *d*), capoverso Art. 628-*bis*, primo comma, in cui il secondo periodo è in realtà un secondo comma, come si evince dal riferimento interno al « primo comma »; l'articolo 11, comma 2, dove non andando a capo si è omissso di inserire la denominazione della lettera sostituita; l'articolo 15, che inserisce una lettera *b-quater*) senza andare a capo all'inizio della lettera e introducendo un capoverso

all'interno della lettera stessa, in contrasto con le regole relative alle partizioni degli articoli; l'articolo 22, comma 1, lettera *b*), dove non andando a capo si è trascurato di inserire la numerazione del comma sostituito; l'articolo 28, comma 1, che afferma di aggiungere un « periodo » e non va a capo, ma in realtà aggiunge un comma composto da ben tre periodi. In alcuni casi, come all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), e all'articolo 16, comma 1, non si è tenuto conto della necessità di coordinare i testi vigenti con le novelle sostanziali introdotte. Talvolta gli interventi sul testo sono talmente puntuali da risultare in qualche modo oscuri, come all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), all'articolo 20, comma 1, lettere *b*), *m*), numero 1), *n*), *o*) e *p*), all'articolo 22, comma 1, lettera *a*), e all'articolo 26, comma 4, lettera *a*), mentre in altri casi non è identificato in modo univoco il punto in cui interviene la novella (ad esempio, articolo 3, comma 1, lettere *b*) ed *e*)). Da ultimo, nei riferimenti normativi esterni è stata quasi sempre omessa l'individuazione di regolamenti, testi unici e codici;

all'articolo 9, che novella l'articolo 18, commi terzo e quinto, e l'articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) nonché l'articolo 654 del codice penale, il testo da sostituire non è indicato nella formulazione effettivamente vigente. Il testo dei due articoli del TULPS reca infatti ancora oggi un valore dell'ammenda espresso in lire e di entità molto bassa, valore che, nel tempo, è stato solo indirettamente e non testualmente modificato dall'articolo 3 della legge n. 603 del 1961 (che lo moltiplicò per quaranta volte), dall'articolo 113 della legge n. 689 del 1981 (che lo moltiplicò ulteriormente per cinque volte) e infine dal passaggio all'euro; sempre il passaggio all'euro ha indirettamente causato la modifica dell'articolo 654 del codice penale, che era stato sostituito, con un importo in lire, dal decreto legislativo n. 507 del 1999. Inoltre, la sostituzione della sola sanzione amministrativa alla punizione con arresto e ammenda rende necessario un intervento di coordinamento sul secondo periodo dei commi terzo e quinto dell'articolo 18 del TULPS;

all'articolo 12, il comma 1 introduce nell'articolo 335 del codice di procedura penale il comma 1-*bis*.1, disposizione che ha inizio con l'avverbio avversativo « Tuttavia »;

all'articolo 16, la lettera *a*) del comma 1 inserisce un comma, dopo il primo, nell'articolo 30-*bis* della legge n. 354 del 1975; ciò rende necessario un intervento di coordinamento al settimo comma del vigente articolo 30-*bis* per mantenere la correttezza dei riferimenti interni in esso contenuti;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 1, l'intervento recato dal comma 1, lettera *b*), numero 2) – che sopprime, nel comma 2 dell'articolo 4-*bis* della legge

n. 110 del 1975, le parole « d'arma » nell'espressione « porto d'arma » – determina la seguente formulazione del suddetto comma 2: « Salvo che il porto sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica ». Tuttavia, per ragioni di chiarezza e proprietà della formulazione, il termine « porto » richiede l'inserimento del complemento di specificazione. Volendo estendere la fattispecie punita dal porto d'arma al porto di qualunque strumento atto a offendere, è più opportuno, anziché sopprimere la specificazione « d'arma », ampliarla a comprendere gli strumenti identificati come atti a offendere dal decreto stesso, analogamente a quanto si fa sia per la rubrica dell'articolo 4-*bis* che in quella dell'articolo 4-*ter*, introdotto dalla lettera *c*) del medesimo comma 1;

sempre all'articolo 1, la lettera *c*) del comma 1 introduce gli articoli 4-*ter* e 4-*quater* nella legge n. 110 del 1975. L'articolo 4-*quater* prevede, al comma 1, il divieto di vendere ai minorenni strumenti di punta e da taglio atti a offendere, e, al comma 2, l'obbligo, per chi esercita un'attività commerciale di vendita di tali strumenti, di verificare l'età dell'acquirente mediante un documento di identità. I commi 6 e 7 del medesimo articolo 4-*quater* definiscono le sanzioni, rispettivamente, per la violazione del divieto di cui al comma 1 e per le sue reiterazioni ed entrambi prevedono « nei casi di cui al comma 2 » una sanzione ulteriore di chiusura temporanea o revoca della licenza per l'esercizio dell'autorità commerciale. L'espressione « nei casi di cui al comma 2 », nella sua sinteticità, causa un'ambiguità, poiché non è chiaro se si intenda « nei casi in cui si eserciti un'attività commerciale » o « nei casi in cui, nell'esercizio di un'attività commerciale, non si verifichi il documento di identità »: nel primo caso a determinare l'aggravante sarebbe la vendita a minore nell'esercizio dell'attività commerciale, nel secondo il fatto di non aver chiesto il documento. Appare quindi necessario precisare la formulazione della circostanza aggravante alla luce della relazione illustrativa al disegno di legge;

all'articolo 17, il comma 4 introduce una disposizione che prevede una riserva di posti, nel limite del 10 per cento, per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, per alcuni candidati così identificati: « i candidati in possesso dei titoli di studio o dei requisiti professionali di volta in volta previsti nel bando di concorso, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere ». Così formulata, la riserva di posti appare in concreto inapplicabile, essendo ovvio che possono essere ammessi a un concorso coloro che detengono i titoli e i requisiti previsti dal bando. Perché la disposizione possa produrre effetti – ovvero affinché ciascun bando di concorso possa prevedere, oltre ai titoli e requisiti previsti per tutti coloro che intendono partecipare al concorso, anche ulteriori titoli e requisiti per i detentori dei quali è stabilita una riserva di posti fino al 10 per cento degli ammessi al concorso – appare, dunque, necessaria una modifica;

all'articolo 18, il comma 1, lettera *d*), introduce la lettera *c-sexies*) nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017; tale lettera è composta da un'alea e due numeri e in ciascuna partizione si rileva un'inesattezza che richiede un intervento di modifica. Nell'alea, va soppressa la parola «rispettivamente»: presente in altre lettere del medesimo comma, che prevedono lo svolgimento di due o tre concorsi in date diverse per ciascuno, risulta fuorviante in questa lettera, che prevede un'unica data limite per lo svolgimento dei concorsi. Nel numero 1) sono effettuate tre riserve successive di posti, prevedendo che alla copertura dei posti da vice ispettore della polizia penitenziaria si provveda «per il cinquanta per cento» mediante un concorso riservato ai sovrintendenti, «di cui il cinquanta per cento del predetto cinquanta per cento» riservato ai sovrintendenti capo, e nell'ambito dei posti riservati a questi ultimi, «il cinquanta per cento»; la ricorrenza della medesima percentuale per quattro volte in una decina di righe di disposizione finisce per risultare fuorviante e comunque di difficile lettura. Nel numero 2) manca l'indicazione della procedura mediante la quale si provvede al cinquanta per cento dei posti riservati al personale della Polizia di Stato, che, secondo la relazione illustrativa, è un concorso per titoli ed esami;

all'articolo 20, la lettera *a*) del comma 1 aggiunge un periodo al comma 3 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, nel quale si prevede che per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri sia richiesto «il requisito dell'affidabilità di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124». Tuttavia, tale articolo, relativo alla tutela amministrativa del segreto e al nulla osta di sicurezza, rilasciato e revocato dall'Ufficio centrale per la segretezza del DIS, non fa riferimento ad alcun requisito, limitandosi a delineare in modo generico un concetto di affidabilità di coloro ai quali il suddetto nulla osta è rilasciato;

sempre all'articolo 20, comma 1, le lettere *c*), capoverso 9-*bis*, e *f*), capoverso 1-*bis*, che modificano rispettivamente gli articoli 683 e 769 del codice dell'ordinamento militare, utilizzano le parole «trarre» e «tratti» in riferimento al reclutamento di marescialli nell'Arma dei carabinieri, che non ricorrono mai con questo significato nel codice né in altri testi normativi. Si ritiene quindi opportuno fare riferimento al più corretto e attestato uso delle forme del verbo reclutare, come avviene peraltro anche nell'articolo 21 del decreto-legge da convertire, in riferimento a marescialli della Guardia di finanza;

all'articolo 27, il comma 2, nel disporre che il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto vittima del dovere possano ottenere l'iscrizione al collocamento obbligatorio, rinvia, oltre che alla legge n. 466 del 1980, alla legge n. 266 del 2005, legge finanziaria per il 2006, nella sua integralità. Nello stesso articolo 27, anche i commi 1, 5 e 6, in relazione alle vittime del dovere, fanno riferimento alla suddetta legge n. 266, ma individuando con precisione i commi 563 e 564 dell'articolo 1. Il riferimento recato dal comma 2 dovrebbe dunque essere più correttamente circoscritto a tali commi;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, nel richiamare le considerazioni esposte in premessa, invita la Commissione di merito a valutare coerenza e ragionevolezza sia della differenziazione nella durata della pena minima prevista per le due diverse fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) e lettera *b*), che dell'omessa riproduzione della clausola di esclusione della punibilità nel caso di porto dei particolari strumenti da punta e da taglio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 1;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 9:

al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: « euro 103 a euro 413 » con le seguenti: « lire mille a quattromila », sostituire le parole: « e dopo » con la seguente: « dopo » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le parole: “Con le stesse pene” sono sostituite dalle seguenti: “Con la medesima sanzione” »;

al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: « euro 206 a euro 413 » con le seguenti: « lire duemila a quattromila » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le parole: “Con le stesse pene” sono sostituite dalle seguenti: “Con la medesima sanzione” »;

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « euro 413 » con la seguente: « quattromila »;

al comma 2, sostituire le parole: « da euro 103 a euro 619 » con le seguenti: « da lire duecentomila a un milione duecentomila ».

All'articolo 12, comma 1, capoverso 1-bis.1, sopprimere la parola: « Tuttavia ».

All'articolo 16, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) al settimo comma, le parole: “terzo comma” sono sostituite dalle seguenti: “quarto comma” e la parole: “quarto comma” sono sostituite dalle seguenti: “quinto comma” ».

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

« 2) al comma 2, le parole: “porto d'arma” sono sostituite dalle seguenti: “porto di armi o di strumenti atti a offendere” ».

All'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso Art. 4-quater, commi 6 e 7, sostituire le parole: « casi di cui al comma 2 », ovunque ricorrono, con le seguenti: « casi in cui la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi del comma 2 ».

All'articolo 17, comma 4, sostituire le parole da: « sono ammessi » fino alla fine del comma con le seguenti: « ciascun bando di concorso prevede l'ammissione, nel limite del 10 per cento dei posti, di candidati in possesso di ulteriori titoli di studio o requisiti professionali, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere, individuati dal bando medesimo ».

All'articolo 18, comma 1, lettera d), capoverso c-sexies), alinea, sopprimere la parola: « , rispettivamente, ».

All'articolo 18, comma 1, lettera d), capoverso c-sexies), numero 1), sostituire le parole: « di cui il cinquanta per cento del predetto cinquanta per cento riservato » con le seguenti: « di cui la metà riservata » e le parole: « il cinquanta per cento è riservato » con le seguenti: « l'ulteriore metà è riservata ».

All'articolo 18, comma 1, lettera d), capoverso c-sexies), numero 2), dopo le parole: « per il cinquanta per cento, » inserire le seguenti: « attraverso concorso per titoli ed esami riservato ».

All'articolo 20, comma 1, alla lettera c), capoverso 9-bis, alinea, sostituire le parole: « per trarre, con il grado di maresciallo, cittadini italiani » con le seguenti: « per il reclutamento, con il grado di maresciallo, di cittadini italiani » e, alla lettera f), capoverso 1-bis, sostituire la parola: « tratti » con la seguente: « reclutati ».

All'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: « e della legge 23 dicembre 2005, n. 266 » con le seguenti: « e dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ».

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 11 marzo 2026

Plenaria

448^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Prosegue la discussione generale.

La senatrice LOPREIATO (M5S) stigmatizza il *modus operandi* che ispira l'esame del provvedimento in titolo, a partire dall'assegnazione alla sola Commissione affari costituzionali, mentre sarebbe stata doverosa l'assegnazione alle Commissioni riunite 1^a e 2^a, in considerazione dell'impatto significativo di diverse misure sul codice penale e delle precedenti assegnazioni del cosiddetto « decreto-Caivano » (A.S. 878) e del « decreto sicurezza » n. 48 del 2025 (A.S. 1509).

Peraltro, la concomitanza delle sedute delle due Commissioni ha impedito la partecipazione di diversi senatori della Commissione giustizia alle audizioni svoltesi nella giornata di ieri.

Altresì, il decreto-legge si compone di 33 articoli che affrontano tematiche eterogenee ed è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dopo circa tre settimane dall'adozione da parte del Consiglio dei ministri, a riprova della complessità degli argomenti affrontati.

Ritiene poi opportuno posticipare il termine di presentazione degli emendamenti – fissato alle ore 16 di martedì 17 marzo – al fine di non comprimere ancor di più i tempi di esame e tenuto conto della difficoltà di predisporre proposte emendative su temi molto eterogenei e delicati, tra cui richiama anche l'apparato delle sanzioni amministrative e l'ammonimento dei minori che abbiano commesso reati.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) evidenzia come – nell'approccio ai temi della sicurezza – il Governo reiteri gli stessi metodi già censurati in passato dalle opposizioni.

Nel rammentare come – tra l'adozione da parte del Consiglio dei ministri e la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* – siano intercorse circa tre settimane, osserva come il Governo continui a farsi condizionare da un impulso emotivo, che si concretizza nell'aumento delle fattispecie di reato, senza alcun investimento apprezzabile nelle politiche di prevenzione e in assenza di risorse finanziarie adeguate per fronteggiare le carenze di organico delle forze di polizia e contrastare degrado ed insicurezza nelle aree urbane.

Altresì, risultano carenti le politiche di prevenzione sociale, come testimoniato dal fatto che – a fronte dell'incremento dei prezzi dei carburanti dovuto al conflitto in Iran – il Governo rimane silente rispetto al tema delle accise mobili.

Nel sottolineare quindi la mancanza di un'azione efficace, denuncia la limitazione dei diritti dei cittadini recata dal decreto-legge, senza che a tale compressione consegua una maggiore sicurezza. Invece, si assiste ad una diminuzione sia degli spazi di libertà sia dei livelli di sicurezza.

Il provvedimento in esame, oltre a presentare profili di illegittimità costituzionale, rappresenta l'ennesima bandiera ideologica ispirata ad un securitarismo repressivo e sterile, in quanto inidoneo a perseguire gli obiettivi prefissati.

Con riferimento ai profili di incostituzionalità, richiama le misure che consentono il trattenimento di persone senza l'accertamento della commissione di un reato, oltre a norme discutibili in termini di proporzionalità e gradazione delle pene.

Nel rammentare le precedenti forzature del Governo, con riferimento al disegno di legge sulla sicurezza (A.S. 1236) sostanzialmente assorbito da un successivo decreto, sottolinea la necessità di correggere le storture indicate e auspica che vi sia attenzione rispetto alle proposte emendative delle opposizioni.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) rileva preliminarmente il contenuto eterogeneo del decreto-legge e la difficoltà nell'esaminare un provvedimento di tale complessità.

Evidenzia poi come la carenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza determini una mortificazione del ruolo delle Camere e del relativo dibattito parlamentare.

Le audizioni svoltesi nella giornata di ieri hanno poi evidenziato la pluralità dei temi affrontati, come la responsabilità genitoriale, la sicurezza del trasporto pubblico locale e la libertà di manifestazione.

Nel ricordare il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senz'armi, sancito dall'articolo 17 della Costituzione, paventa il rischio di scelte politiche volte a criminalizzare il dissenso e a disciplinare le modalità di esercizio di un diritto di libertà senza il necessario equilibrio.

Ricorda poi le considerazioni svolte nel corso delle audizioni di ieri dal presidente del Tribunale di Palermo, focalizzate sulle condotte degli adolescenti nel periodo successivo al *lockdown* e sull'utilizzo delle armi da taglio quale strumento di distinzione all'interno del « branco ».

Si tratta di considerazione dalle quali si evince ancor di più la delicatezza del provvedimento e l'esigenza di un esame approfondito, in quanto il bene primario della sicurezza deve essere disciplinato da norme chiare e ponderate, nella consapevolezza che la sicurezza trova fondamento nella prevenzione sociale, nella presenza dello Stato sul territorio e nella riqualificazione delle aree urbane degradate.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) preannuncia la presentazione di un numero significativo di proposte emendative, come legittima risposta ad un decreto-legge che reca una serie di misure propagandistiche, che la maggioranza per prima disconosce. Al riguardo, cita l'esempio dell'articolo 570-ter del codice penale, introdotto dal cosiddetto « decreto Caivano » n. 159 del 2023, sull'inservanza dell'obbligo di istruzione dei minori. A fronte, infatti, dell'introduzione di una norma penale che persegue i genitori che non mandano i figli a scuola, autorevoli esponenti del Governo, come il ministro Salvini, cercano di strumentalizzare la vicenda della « famiglia del bosco », facendo becera propaganda e dimenticando come uno dei problemi di tale vicenda sia proprio il mancato rispetto dell'obbligo scolastico.

Si assiste poi ad un paradosso clamoroso, per cui la retorica dell'emergenza non tiene conto della realtà. Infatti, i dati statistici dimostrano il decremento, negli ultimi decenni della grande maggioranza dei reati, anche in virtù di un sistema più capillare di telecamere sulle strade, che rendono più semplici i controlli. Il paradosso è che poi tale decremento ha registrato invece un'inversione di tendenza negli anni più recenti, con i reati che sono aumentati, nono-

stante i diversi provvedimenti adottati, a dimostrazione del totale fallimento della strategia politica del Governo e della maggioranza.

Denuncia, poi, come, all'interno di un provvedimento propagandistico, si assista al tentativo di reprimere la libertà di riunione. A tale riguardo, evidenzia come, a fronte di una società sempre più polarizzata, nella quale rischiano di aumentare gli elementi di conflittualità, risulta velleitario pensare di attenuare le tensioni attraverso strumenti come il fermo preventivo o il registro parallelo delle annotazioni di reato, che rischiano invece di produrre effetti opposti a quelli sperati, acuendo le tensioni.

Invita quindi a prestare molta attenzione a misure con cui si presuppone che società lacerate e divise possano essere ricucite attraverso norme, come quelle contenute nel decreto, che vanno ad incidere sui diritti di libertà.

Il senatore CATALDI (*M5S*) evidenzia come il governo Meloni si avvicini al suo quarto compleanno e, nonostante ciò, persista con misure propagandistiche sul fronte della sicurezza, a dimostrazione anche dell'inefficacia dei precedenti provvedimenti.

Si sofferma quindi sull'ambiguità interpretativa e sugli aspetti di contraddittorietà che caratterizzano alcune misure del decreto, come le norme sul porto delle lame e quelle sulla connessa responsabilità genitoriale dei genitori di minorenni che possiedono armi da taglio.

Con riferimento, infine, al registro per l'annotazione preliminare di reati commessi in presenza di una causa di giustificazione, rileva come solo le indagini preliminari possano appurare la sussistenza di un'effettiva causa di giustificazione.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*), ricollegandosi a casi esemplificativi di cronaca giudiziaria, rimarca come il tema della sicurezza sia strettamente connesso alla carenza di organico delle forze di polizia, alla presenza di forze dell'ordine nelle strade, al decoro urbano, all'edilizia carceraria, oltre che alla questione centrale della certezza della pena, che il Governo e la maggioranza non sono in grado di garantire.

Nel richiamare la necessità di adottare misure legislative solo a seguito di un effettivo confronto con magistrati, avvocati e operatori del settore, fa poi presente che – in materia di possesso illecito di « armi bianche » – andrebbe seguita la proposta dell'onorevole Di Pietro di aumentare le relative pene nella sola misura utile ad evitarne la conversione in sanzioni amministrative.

Con riguardo al cosiddetto « scudo penale », evidenzia che fortunatamente il Governo ha deciso di non inserirlo nel decreto e che peraltro sarebbe stato soggetto ad una declaratoria di illegittimità da parte della Corte costituzionale. Ricorda, a tale riguardo, come gli strumenti processuali – per esempio l'avviso di garanzia – rappresentino forme di tutela della persona indagata.

Preannuncia quindi la presentazione di specifici emendamenti su tali aspetti, evidenziando che – per gli agenti e per le forze di polizia – più che concentrarsi sulla questione della liceità della condotta, occorre intervenire sugli aspetti legati alla difesa processuale e alle conseguenze risarcitorie.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

449^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1624) Valorizzazione della risorsa mare

(Parere alla 8^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 10 marzo e riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare ad una successiva seduta lo svolgimento degli interventi di replica.

A tale riguardo, in considerazione delle iniziative legate alla campagna referendaria, che vede coinvolti tutti i senatori e tenuto conto del calendario dei lavori dell'Assemblea, prospetta di non tenere sedute di Commissione la prossima settimana e di riprendere l'esame del provvedimento in titolo nella giornata di martedì 24 marzo, alle ore 14. In tale seduta, oltre allo svolgimento delle repliche, avrà inizio l'illustrazione degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede lo slittamento dalle ore 16 alle ore 19 di martedì 17 marzo del termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, in considerazione della necessità di approfondire la documentazione trasmessa dai soggetti auditi.

Il PRESIDENTE accoglie tale richiesta e fa quindi presente che il nuovo termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è fissato alle ore 19 di martedì 17 marzo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1499, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonché attuazione della direttiva (UE) 2024/1500, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e

uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE (n. 382)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 marzo.

Il PRESIDENTE propone di svolgere le audizioni richieste dai Gruppi sull'atto in esame nella giornata di giovedì 26 marzo, in sede di Ufficio di Presidenza allargato alla partecipazione di tutti i senatori interessati.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute convocate oggi, alle ore 20, e domani, giovedì 12 marzo, alle ore 9, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 11 marzo 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 280

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,15

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ALESSANDRA CAPUANO BRANCA, ESPERTA, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1715 E CONNESSI (MODIFICA DELL'ARTICOLO 609-BIS DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE E DI LIBERA MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO)

Plenaria

376^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(775) POTENTI e altri. – Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 marzo.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti i pareri non ostativi della 1^a e della 5^a Commissione sull'emendamento 1.100 (testo 2), approvato dalla Commissione lo scorso 4 marzo. Si può pertanto procedere alla votazione del mandato al relatore.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo sul provvedimento in quanto, pur contenendo aspetti positivi, non è stata risolta la criticità relativa alla procedura e alla tempistica della liquidazione delle competenze degli avvocati che svolgono la propria attività per il gratuito patrocinio. Come più volte ribadito durante l'esame, i tempi medi di liquidazione delle competenze – almeno nel foro di Napoli – sono tra i cinque e i sette anni: per il Parlamento questo disegno di legge rappresenta un'occasione persa per intervenire semplificando l'*iter* di liquidazione delle competenze e pertanto migliorare nel complesso il sistema del gratuito patrocinio. Al riguardo, deve essere infatti considerato che la liquidazione delle competenze per il gratuito patrocinio viene effettuata su di una piattaforma diversa rispetto a quella della causa cui si riferisce, senza considerare inoltre che gli avvocati devono fatturare in anticipo le competenze del gratuito patrocinio che saranno liquidate anni dopo, anticipando gli importi delle tasse peraltro senza la corresponsione di alcun interesse. Auspica infine che tali aspetti possano essere prima o poi risolti dal legislatore.

Posto ai voti, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 775, nel testo proposto dalla Commissione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento.

La seduta termina alle ore 9,30.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 11 marzo 2026

Plenaria

533^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1694) Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito il 27 gennaio scorso.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1551) Deputato SQUERI e altri. – Istituzione della Giornata della ristorazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice AMBROGIO (*FdI*), alla luce dei chiarimenti contenuti nella nota depositata dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, premesso che: con riguardo all'articolo 2, commi 1 e 2, in relazione agli elementi forniti dalla competente amministrazione, viene confermata la bontà della stima delle spese e che le stesse possono essere contenute in un tetto di spesa; con riferimento all'articolo 4, comma 1, viene confermato, posto che gli oneri decorrono dall'anno 2026, che la clausola di copertura sui fondi speciali deve intendersi riferita al bilancio triennale 2026-2028; preso quindi atto che, in relazione all'articolo 4, comma 1, la copertura finanziaria è da intendersi riferita al bilancio triennale 2026-2028,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1624) Valorizzazione della risorsa mare

(Parere all'8^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 5 marzo scorso e le ulteriori proposte emendative, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti all'articolo 8, che occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.3, nonché dell'analoga proposta 15.0.6, in materia di riparto di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale marittimo: in particolare, appare necessario acquisire dal Governo elementi informativi sulla disponibilità di tali risorse.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 13, non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 13.7 e 13.8, accantonati su richiesta del Governo, nonché sulla proposta 13.8 (testo 2). Non vi sono osservazioni altresì sulla riformulazione 13.1 (testo 2 corretto).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, non vi sono osservazioni sulla proposta 15.21 (testo 2).

Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 17, non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 17.1 e 17.2, accantonati su richiesta del Governo. Occorre valutare i profili finanziari delle identiche proposte 17.0.2 e 17.0.3, nonché della riformulazione 17.0.2 (testo 2). Non vi sono osservazioni altresì sulla riformulazione 17.0.9 (testo 2).

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 18, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 18.4 (testo 2).

In merito agli emendamenti all'articolo 21, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 21.3, accantonata su richiesta del Governo. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 21.4 (*già em. 21.0.3 testo 2 corretto*), che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 3 marzo, con una modifica che rende la proposta da aggiuntiva a sostitutiva dell'articolo.

Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 22, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 22.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 26, occorre valutare gli effetti finanziari, nonché la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri recata dalle analoghe proposte emendative 26.0.1 e 26.0.2.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 28, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 28.0.3. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 28.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 30, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 30.4 e 30.5, accantonate su richiesta del Governo. In relazione alla riformulazione 30.4 (testo 2), occorre valutare la corretta quantificazione degli oneri.

Occorre avere conferma della neutralità finanziaria della proposta della relatrice 30.0.1000, anche in relazione alla clausola di invarianza finanziaria generale di cui all'articolo 31 del disegno di legge in esame. Non vi sono osservazioni da formulare sui subemendamenti 30.0.1000/1 e 30.0.1000/2, nonché 30.0.1000/500.

La sottosegretaria SAVINO chiede di accantonare gli identici emendamenti 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.3, nonché l'analoga proposta 15.0.6.

Chiede altresì l'accantonamento delle proposte 13.7, 13.8, nonché della proposta 13.8 (testo 2).

Non ha osservazioni da formulare sulle proposte 13.1 (testo 2 corretto), 15.21 (testo 2), 17.1, 17.2, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.2 (testo 2) e 17.0.9 (testo 2).

Esprime un avviso di contrarietà sulla proposta 18.4 (testo 2), in quanto è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Chiede di accantonare l'emendamento 21.3. In merito alla proposta 21.4 (*già em. 21.0.3 testo 2 corretto*), non ha osservazioni da formulare.

Chiede l'accantonamento delle proposte 22.4, 26.0.1, 26.0.2, 28.0.3 e 28.0.1.

Esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 30.4 e 30.5, in quanto le proposte sono superate dalla riformulazione 30.4 testo 2, sulla quale non vi sono osservazioni da formulare.

In merito alle proposte 30.0.1000 e 30.0.1000/500, conferma la neutralità finanziaria delle misure.

Esprime un avviso di semplice contrarietà sulle proposte 30.0.1000/1 e 30.0.1000/2, in quanto renderebbero vano l'emendamento 30.0.1000, sul quale l'avviso è favorevole.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, la relatrice NOCCO (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le ulteriori proposte riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 18.4 (testo 2), 30.4 e 30.5.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 30.0.1000/1 e 30.0.1000/2.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 13.1 (testo 2 corretto), 15.21 (testo 2), 17.1, 17.2, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.2 (testo 2), 17.0.9 (testo 2), 21.4 (*già em.* 21.0.3 testo 2 corretto), 30.4 (testo 2), 30.0.1000 e 30.0.1000/500.

L'esame resta sospeso sulle proposte 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 15.0.6, 13.7, 13.8, 13.8 (testo 2), 21.3, 22.4, 26.0.1, 26.0.2, 28.0.3 e 28.0.1. ».

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, con il parere conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

Plenaria

534^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1624) Valorizzazione della risorsa mare

(Parere all'8^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta antimeridiana di oggi, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti all'articolo 8, che occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.3, nonché dell'analoga proposta 15.0.6, in materia di riparto di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale marittimo: in particolare, appare necessario acquisire dal Governo elementi informativi sulla disponibilità di tali risorse.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 13, non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 13.7 e 13.8, accantonati su richiesta del Governo, nonché sulla proposta 13.8 (testo 2).

In merito agli emendamenti all'articolo 21, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 21.3, accantonata su richiesta del Governo.

Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 22, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 22.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 26, occorre valutare gli effetti finanziari, nonché la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri recata dalle analoghe proposte emendative 26.0.1 e 26.0.2.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 28, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 28.0.3. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 28.0.1.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione agli identici emendamenti 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.3, nonché all'analoga proposta 15.0.6, esprime un avviso di contrarietà, in quanto suscettibili di determinare effetti finanziari privi di adeguata copertura.

Esprime l'avviso contrario del Governo sulle proposte 13.7 e 13.8, il cui testo non è assentibile, mentre non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 13.8 (testo 2).

Sull'emendamento 21.3, esprime un avviso di contrarietà in quanto, sulla base degli elementi attualmente disponibili, la misura è suscettibile di determinare effetti finanziari privi di adeguata copertura.

Esprime l'avviso contrario del Governo sulla proposta 22.4, in quanto le misure previste dalla proposta si pongono in contrasto con la libertà di impresa delle banche, costituzionalmente garantita dall'articolo 41 della Costituzione, e, di conseguenza, appaiono suscettibili di determinare contenziosi, con conseguenti oneri per la finanza pubblica.

L'avviso del Governo è contrario sugli emendamenti 26.0.1 e 26.0.2, in quanto suscettibili di determinare effetti finanziari privi di adeguata copertura.

In relazione agli emendamenti 28.0.1 e 28.0.3, si pronuncia in senso contrario in quanto, sulla base degli elementi attualmente disponibili, sono suscettibili di determinare effetti finanziari privi di adeguata copertura.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, la relatrice NOCCO (*FdI*) formula la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 15.0.6, 13.7, 13.8, 21.3, 22.4, 26.0.1, 26.0.2, 28.0.3 e 28.0.1. Il parere è non ostativo sull'emendamento 13.8 (testo 2). ».

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

(1623) Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame del testo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 febbraio.

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra gli emendamenti agli articoli 1 e 2, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 1, che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.39, 1.40, 1.47, 1.80 e 1.81. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative 1.2, 1.41 e 1.42.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.51, 2.52, 2.53, 2.64, 2.66, 2.67, 2.68 e 2.94. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative 02.1, 2.3, 2.21, 2.35, 2.55, 2.63, 2.73, 2.75, 2.77, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.95, 2.96, 2.97, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, elementi di risposta alle richieste formulate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 11 marzo 2026

Plenaria

287^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Barachini.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

**(1592) Deputato RUSSO e altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei
giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione**, approvato dalla Ca-
mera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine fissato per le ore 12 del 9 marzo, sono stati presentati 4 emendamenti (pubblicati in allegato) e nessun ordine del giorno.

Ricorda inoltre che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso pareri non ostativi sul disegno di legge.

Si passa quindi alla fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, a sua prima firma, evidenziando come tali proposte derivino dalle istanze emerse durante le audizioni delle realtà associative impegnate nella memoria dei cronisti uccisi. Con l'emendamento 1.1, propone di al-

lineare la ricorrenza nazionale alla Giornata mondiale istituita dall'ONU per mettere fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti (2 novembre), in luogo della data del 3 maggio. Con i successivi emendamenti 1.2 e 1.3, auspica il coinvolgimento diretto delle associazioni e fondazioni specializzate nella promozione della memoria dei giornalisti uccisi e dei familiari delle vittime nell'organizzazione delle attività celebrative e didattiche, al fine di garantire un'alta qualità della testimonianza.

Il PRESIDENTE, preso atto che la senatrice Floridia rinuncia a illustrare l'emendamento 1.4, invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere i rispettivi pareri.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), pur manifestando sensibilità verso il tema del coinvolgimento dei familiari, sottolinea l'urgenza dell'approvazione definitiva del provvedimento per evitarne il ritorno alla Camera. Propone pertanto alla firmataria di trasformare l'emendamento 1.3 in un ordine del giorno, dichiarandosi favorevole alla previsione di un impegno nei confronti del Governo a valutare l'opportunità di garantire l'inclusione dei familiari delle vittime nelle iniziative in esame.

Su richiesta della senatrice RANDO (*PD-IDP*), il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) si dichiara non contrario all'eventuale presentazione di un atto di indirizzo che preveda anche il coinvolgimento delle associazioni.

Il sottosegretario BARACHINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. In merito all'emendamento 1.1, ritiene preferibile mantenere il 3 maggio per evitare sovrapposizioni con le celebrazioni previste per il 2 novembre, data che in Italia assume una particolare valenza. Ritiene dunque preferibile istituire una giornata dedicata esclusivamente alla celebrazione dei giornalisti uccisi. Riguardo alla proposta di mediazione, esprime disponibilità ad accogliere un ordine del giorno che impegni il Governo al coinvolgimento dei soli familiari, manifestando invece contrarietà all'inclusione formale di associazioni e fondazioni, per evitare una frammentazione delle iniziative, e ritenendo sufficiente il contributo da parte dell'Ordine e dei sindacati dei giornalisti.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*), pur ribadendo la necessità di valorizzare anche le competenze specifiche delle fondazioni e delle realtà associative nella memoria e manifestando dunque perplessità per la mancata disponibilità di accogliere un eventuale atto di indirizzo in tal senso, accoglie comunque la proposta del Governo e trasforma l'emendamento 1.3 in un ordine del giorno (pubblicato in allegato) limitato ai familiari delle vittime.

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno G/1592/1/7 risulta accolto dal Governo.

Previa verifica del numero legale, posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.4 risultano respinti.

Il PRESIDENTE avverte indi che, tenuto conto che il disegno di legge è composto da un unico articolo, si procederà direttamente alla votazione del mandato al relatore.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce all'unanimità mandato al relatore Occhiuto a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel medesimo testo già approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

(1674) Deputato BERRUTO e altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che è giunto anche il parere, di tenore non ostativo, della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge in titolo. La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato, per le vie brevi, di non avere rilievi sul provvedimento in titolo.

Avvisa indi che si passerà direttamente alla votazione del mandato alla relatrice, in quanto il disegno di legge è composto da un unico articolo al quale non sono stati presentati emendamenti.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce all'unanimità mandato alla relatrice D'Elia a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel medesimo testo già approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1592

G/1592/1/7 (già em.to 1.3)

RANDO, D'ELIA, BARBARA FLORIDIA, ALOISIO, CRISANTI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione »,

impegna il Governo a valutare la possibilità di promuovere, nell'ambito delle iniziative e degli eventi pubblici volti a celebrare la Giornata nazionale, il coinvolgimento dei familiari dei giornalisti uccisi.

Art. 1.

1.1

RANDO, D'ELIA, BARBARA FLORIDIA, ALOISIO, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: « 3 maggio », con le seguenti: « 2 novembre ».

1.2

RANDO, D'ELIA, BARBARA FLORIDIA, ALOISIO, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « le associazioni sindacali dei giornalisti », inserire le seguenti: « , le associazioni e le fondazioni che onorano, promuovono e diffondono la memoria dei giornalisti uccisi ».

1.3 (v. ordine del giorno n. 1)

RANDO, D'ELIA, BARBARA FLORIDIA, ALOISIO, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 5, dopo le parole: « possono promuovere », inserire le seguenti: « con il coinvolgimento dei familiari dei giornalisti uccisi, ».

1.4

BARBARA FLORIDIA, RANDO, ALOISIO, PIRONDINI

Al comma 5 dopo la parola: « attività », inserire le seguenti: « , approfondimenti e attività seminariali volti a un uso consapevole e critico dei media e contro la diffusione delle notizie false (Media Literacy), ».

Plenaria**288^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48, del Regolamento, la dottoressa Elena Carnevali, sindaco di Bergamo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

La PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica: audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 4 marzo.

La PRESIDENTE introduce l'audizione odierna.

Ha la parola la dottoressa Elena CARNEVALI, sindaco di Bergamo e delegata per l'ANCI all'istruzione, politiche educative ed edilizia scolastica, la quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per ringraziare la rappresentante dell'ANCI per il prezioso contributo conoscitivo offerto la senatrice D'ELIA (PD-IDP) e la PRESIDENTE.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

La PRESIDENTE tenuto conto dell'avvenuta conclusione, nel corso dell'odierna seduta antimeridiana, degli Atti Senato n. 1592 (di istituzione della Giornata in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione) e n. 1674 (sull'utilizzo di impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive) e apprezzate le circostanze, avverte che la seduta della Commissione fissata per domani alle ore 9,30 non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 11 marzo 2026

Plenaria

287^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione n. 3-02309, a firma della senatrice Naturale ed altri, relativa alle misure per contrastare la riduzione del prezzo del latte ovi-caprino.

Premette che la situazione del comparto lattiero-caseario si inserisce in un quadro europeo più ampio, caratterizzato da una fase di marcata volatilità dei mercati e da un progressivo squilibrio tra domanda e offerta. Fa presente, al riguardo, che a partire da settembre 2025 il prezzo del latte crudo alla stalla nell'Unione europea ha iniziato a registrare un progressivo calo, passando da 53,38 euro al quintale a 49,38 euro al quintale nel mese di dicembre 2025, con ulteriori diminuzioni nel gennaio 2026.

Per quanto concerne specificamente il comparto del latte ovino, secondo i dati dell'Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nel corso del 2025 i prezzi pagati agli allevatori nelle principali aree di produzione nazionali hanno evidenziato dinamiche differenziate rispetto al 2024.

In Sardegna, che rappresenta la principale area produttiva nazionale, il prezzo del latte ovino ha registrato nel corso del 2025 una tendenza

crescente, sostenuta da una ridotta disponibilità di prodotto e da una produttività condizionata da problematiche sanitarie. Le quotazioni hanno raggiunto un massimo di 148,8 euro per 100 litri (IVA inclusa) nel mese di novembre, per poi ridursi a 144,3 euro per 100 litri (IVA inclusa) nel mese di dicembre 2025, mese per il quale sono disponibili le rilevazioni relative alle prime tre settimane.

Nel Lazio il prezzo del latte ovino ha mostrato anch'esso un lieve incremento nel corso del 2025, stabilizzandosi intorno ai 152 euro per 100 litri (IVA inclusa). Tale andamento è stato influenzato anche dalla maggiore domanda di materia prima proveniente dai caseifici della Sardegna, dove la contrazione della produzione dovuta alle problematiche sanitarie ha inciso in maniera significativa sulla disponibilità di latte.

In Toscana, invece, il prezzo del latte ovino ha seguito una dinamica differente rispetto agli altri principali areali produttivi, registrando una riduzione a partire dal mese di marzo 2025 e stabilizzandosi successivamente intorno ai 165 euro per 100 litri (IVA inclusa) nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2025.

Assicura che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste segue con la massima attenzione l'andamento del settore lattiero-caseario, comparto strategico per l'agroalimentare nazionale e, in particolare, per le aree rurali delle regioni del Mezzogiorno e delle aree interne, dove l'allevamento ovi-caprino rappresenta un presidio economico, sociale e ambientale di primaria rilevanza.

Informa, in proposito, che all'inizio del mese di dicembre, presso il Dicastero, le associazioni rappresentative della filiera lattiero-casearia hanno raggiunto un accordo sul prezzo del latte per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, a testimonianza dell'impegno volto a favorire soluzioni condivise tra le parti.

Informa altresì che successivamente, il 21 gennaio scorso, si è svolto un tavolo di confronto con le rappresentanze agricole per approfondire l'andamento dei prezzi e le criticità emerse. Il dialogo con le organizzazioni professionali di categoria proseguirà con l'obiettivo di definire interventi strutturali volti a favorire un riequilibrio stabile e duraturo del mercato, anche con specifico riferimento al latte ovi-caprino.

Per quanto concerne gli strumenti di sostegno straordinario nel breve periodo, fa presente che il Governo è impegnato a promuovere iniziative sia a livello nazionale sia in ambito europeo. In particolare, il Ministero ha richiesto l'inserimento del tema del prezzo del latte all'ordine del giorno del Consiglio Agrifish del 26 gennaio scorso, proponendo, insieme ad altri Stati membri, l'adozione di un Piano straordinario europeo per il latte. La proposta italiana si fonda su una strategia integrata che combina il riequilibrio dell'offerta con il rafforzamento delle dinamiche di mercato. Sul versante produttivo, è stata proposta l'attivazione a livello europeo di un programma di riduzione volontaria della produzione, accompagnato dal riconoscimento di un indennizzo economico agli allevatori che scelgano di contenere i volumi conferiti.

Chiarisce che si tratta di uno strumento già sperimentato in precedenti fasi di crisi, che può contribuire a intervenire sulle cause strutturali dello squilibrio tra domanda e offerta e a favorire una più rapida stabilizzazione dei prezzi.

Evidenzia che, parallelamente, si ritiene necessario che la Commissione europea valuti l'attivazione di interventi straordinari a sostegno della stabilità finanziaria delle imprese maggiormente esposte, anche attraverso strumenti quali moratorie sul debito e altre misure di alleggerimento finanziario, con l'obiettivo di salvaguardare la continuità produttiva delle aziende e prevenire la perdita del patrimonio zootecnico.

Con riferimento alle misure volte a contrastare il crollo dei prezzi e a garantire agli allevatori una remunerazione equa, pone in evidenza che il Ministero ha rafforzato l'attività di monitoraggio delle dinamiche di mercato lungo l'intera filiera.

In tale ambito, è stato potenziato il sistema dei controlli sulle pratiche commerciali sleali, in attuazione della direttiva europea in materia, con particolare attenzione al rispetto del divieto di corresponsione di un prezzo inferiore ai costi di produzione. Sono inoltre in corso specifiche rilevazioni finalizzate a individuare e rendere disponibili indicatori aggiornati dei costi di produzione, sia a livello nazionale sia territoriale.

Sottolinea poi che il Ministero segue con attenzione anche eventuali situazioni che possano configurare squilibri o abusi di posizione dominante lungo la filiera. Qualora emergessero elementi idonei a far ipotizzare comportamenti anticoncorrenziali o speculativi, sarà cura del Governo interessare le Autorità competenti affinché svolgano le opportune verifiche.

Sul piano strutturale, il tema del rafforzamento della posizione degli agricoltori è oggetto di un confronto anche a livello europeo nell'ambito dell'Organizzazione comune dei mercati agricoli. In tale contesto, grazie a un'azione incisiva della delegazione italiana, è stato conseguito il risultato dell'introduzione dei contratti scritti obbligatori nel settore, nonché della previsione di meccanismi di determinazione del prezzo che tengano conto dell'andamento degli indicatori dei costi di produzione e della necessità di garantire una remunerazione adeguata agli allevatori.

Dà indi conto di ulteriori strumenti di sostegno già previsti nell'ambito del Piano strategico della politica agricola comune, che include aiuti accoppiati destinati al settore ovi-caprino e i pagamenti per il benessere animale previsti dall'ecoschema 1, misure che contribuiscono al sostegno al reddito delle aziende.

Inoltre, anche i formaggi ovis e caprini sono stati inseriti nei panieri alimentari destinati agli aiuti agli indigenti, favorendo al contempo il sostegno alla domanda e alla filiera produttiva.

Ricorda, infine, che, nel quadro delle politiche volte a sostenere l'allevamento estensivo, la tutela del paesaggio rurale e la valorizzazione della tradizione della transumanza, il Ministero ha istituito il cosiddetto « Fondo transumanza » con il decreto interministeriale del 22 aprile 2025, destinato ai Comuni italiani con l'obiettivo di sostenere interventi di re-

cupero e valorizzazione delle infrastrutture storiche percorse dal bestiame durante la transumanza, la monticazione e l'alpeggio. Il Fondo è finalizzato in particolare alla manutenzione e al ripristino di tratturi, sentieri e mulattiere, nonché alla realizzazione o sistemazione di opere utili allo svolgimento dell'allevamento estensivo, come punti di abbeveratura per il bestiame, aree di sosta e altri manufatti rurali. Le risorse complessivamente stanziare ammontano a circa 2 milioni di euro, di cui circa il 57 per cento è destinato alle regioni del Centro-Sud. I contributi, erogati a fondo perduto, sono rivolti ai Comuni per la realizzazione di interventi di importo compreso tra 10.000 e 80.000 euro.

Ribadisce, infine, a nome del Governo, l'impegno a intervenire, in modo coordinato a livello nazionale ed europeo, per garantire la sostenibilità economica delle imprese, la tutela del patrimonio zootecnico e la tenuta delle aree rurali, assicurando al settore lattiero-caseario e, in particolare, al comparto ovi-caprino, prospettive di stabilità, sviluppo e valorizzazione.

La senatrice NATURALE (M5S) esprime apprezzamento per la risposta ricevuta, evidenziando che in essa sono stati richiamati tutti i punti salienti della situazione, a testimonianza del fatto che le problematiche poste in luce nell'atto di sindacato ispettivo di sua iniziativa sono fondate e reali.

Ritiene, tuttavia, che la risposta del rappresentante del Governo delinei un intento di intervenire nonché iniziative teoriche, mentre nell'interrogazione di cui è promotrice si chiedono misure concrete. In particolare, reputa urgente una quantificazione del latte prodotto in Italia nell'ottica di evitare le importazioni dall'estero, che stanno determinando sensibili perdite economiche per gli operatori della filiera.

Espresso, quindi, apprezzamento, anche in rappresentanza del territorio di Foggia, per l'istituzione del « Fondo transumanza » e la valorizzazione di tale pratica radicata nella storia del Paese, auspica e sollecita l'adozione di misure concrete e strutturali intese a contrastare il crollo dei prezzi e a rivitalizzare un settore che, in quanto fortemente provato dalla crisi, non è più in grado di attrarre giovani lavoratori.

Nel ribadire la richiesta, già formulata in sede di presentazione dell'interrogazione, di assumere iniziative urgenti volte ad assicurare la continuità produttiva delle aziende operanti nel settore, richiama l'attenzione sulla necessità di apprestare garanzie della tracciabilità del prodotto e di definire costi adeguati in sede di accordo di filiera.

In ragione delle considerazioni esposte, si dichiara, infine, parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/58/CE del Consiglio e la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento dei requisiti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e che abroga le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE del Consiglio (COM(2025) 1021 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare a domani, giovedì 12 marzo, alle ore 18, il termine per far pervenire proposte di integrazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(413) DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(600) Gisella NATURALE e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

– e petizioni nn. 694, 1223 e 1448 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sul nuovo testo NT1 e sugli emendamenti è pervenuto il parere della 2^a Commissione. In particolare, la 2^a Commissione ha espresso un parere favorevole sul NT1 con una osservazione sull'articolo 13, comma 2, per recepire la quale la relatrice ha presentato l'emendamento 13.200, pubblicato in allegato. Il parere della Commissione giustizia è favorevole sull'emendamento 11.100 e non ostativo sui restanti emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1551) Deputato SQUERI e altri. – Istituzione della Giornata della ristorazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti i pareri, di tenore non ostativo, della 1^a Commissione e, favorevole, della 7^a Commissione. Le Commissioni 2^a, 3^a, 8^a e 10^a hanno fatto sapere per le vie brevi che non si esprimeranno.

Avendo rinunciato a fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, non appena perverrà il parere della 5^a Commissione si procederà alle votazioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 di cui è composto il provvedimento e alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 12 marzo, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione

La seduta termina alle ore 9,25.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2025) 1021 DEFINITIVO

La 9^a Commissione,

esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/58/CE del Consiglio e la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento dei requisiti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e che abroga le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE del Consiglio (COM (2025) 1021 definitivo);

premesso che l'iniziativa si inserisce nel contesto delle misure di semplificazione legislativa nei confronti delle imprese di produzione primaria e della trasformazione (« Pacchetto *omnibus* »), annunciate nell'ambito della visione per l'agricoltura e l'alimentazione della Commissione europea, e mira a ridurre gli oneri normativi superflui, mantenendo al contempo *standard* elevati in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi nonché di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente;

osservato che le modifiche proposte perseguono tre obiettivi principali: semplificare la procedura per l'uso dei sistemi aeromobili senza equipaggio (droni) nell'applicazione aerea di pesticidi; eliminare la duplicazione degli obblighi di registrazione a carico degli allevatori previsti dalla direttiva 98/58/CE in parallelo ad analoghi obblighi già sanciti da altri atti normativi dell'Unione; abrogare le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE, le cui materie sono oggi integralmente disciplinate dal regolamento (UE) n. 10/2011, al fine di garantire la certezza del diritto;

tenuto conto che l'articolo 1 della proposta di direttiva novella la direttiva 2009/128/CE, l'articolo 2 modifica la direttiva 98/58/CE e l'articolo 3 abroga le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE;

rilevato che, secondo l'articolo 9 della direttiva 2009/128/CE, l'irrorazione aerea è vietata ma può essere consentita solo in casi speciali e in presenza di specifiche condizioni, quali: non devono esistere alternative praticabili; i pesticidi utilizzati devono essere esplicitamente approvati dagli Stati membri per l'impiego nell'irrorazione aerea; l'operatore che effettua l'irrorazione aerea deve essere certificato; l'impresa responsabile delle applicazioni mediante irrorazione aerea è certificata da un'autorità competente; se

l'area da irrorare si trova nelle strette vicinanze di aree aperte al pubblico, nell'autorizzazione sono incluse specifiche misure di gestione dei rischi; gli aeromobili sono equipaggiati con accessori che rappresentano la migliore tecnologia disponibile per ridurre la dispersione dei prodotti irrorati;

considerato in particolare che l'articolo 1:

innova la definizione di « irrorazione aerea », distinguendo i casi con equipaggio dai casi senza equipaggio, e definisce i sistemi aeromobili senza equipaggio;

introduce l'articolo 9-*bis* sulla irrorazione aerea di pesticidi mediante droni, individuati con atto delegato della Commissione europea entro quattro anni;

considerato altresì che la direttiva 2009/128/CE è stata recepita con il decreto legislativo n. 150 del 2012, modificato dall'articolo 6 della legge n. 182 del 2025, che ha introdotto la sperimentazione triennale dell'irrorazione aerea con droni, su terreni qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici. L'irrorazione è effettuata: con modalità tali da garantire il rispetto dei principi generali previsti dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; da un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in possesso di specifiche competenze e adeguatamente formato; nel rispetto della disciplina sull'impiego dello spazio aereo;

ritenuto quindi che la legislazione nazionale abbia anticipato quella europea, la quale ora permette deroghe generalizzate, a beneficio del comparto agricolo che da tempo ha sollecitato l'uso dei droni in agricoltura, per una maggiore precisione ed efficienza nell'uso di pesticidi e una minore esposizione degli operatori;

reputato tuttavia che le tempistiche previste nella proposta di direttiva rischiano di delineare un quadro autorizzatorio eccessivamente lungo, che non si concilia con innovazione e tecnologia;

valutate le audizioni svolte e la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo:

1. ad adoperarsi affinché si rivalutino le tempistiche previste dalla proposta di direttiva, con particolare riferimento agli atti delegati della Commissione, per evitare il protrarsi dell'incertezza e l'assenza di operatività da parte degli Stati membri;

2. a sollecitare le competenti Istituzioni europee affinché si individuino quanto prima un certo numero di tipologie di droni ammissibili con specifici scenari d'uso;

3. ad adoperarsi affinché si superi l'approccio derogatorio a vantaggio di un quadro autorizzatorio più strutturato.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 413 NT1

Art. 13.

13.200

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 2.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 232

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 11 marzo 2026

Plenaria

388^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (n. 379)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Ha la parola per la replica la relatrice LEONARDI (*FdI*), la quale fa presente il proprio intento di trarre spunto dalla discussione generale e dalle audizioni al fine di individuare possibilità di miglioramento e di integrazione dell'atto del Governo in titolo. Osserva quindi che il recepimento della direttiva 2023/970 costituisce un momento importante per il superamento delle disparità retributive, tuttavia non risolutivo. Concorre all'obiettivo l'impegno costante del Governo volto a supportare le donne e a rimuovere le cause delle diseguaglianze.

Quindi, presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario DURIGON esprime una valutazione favorevole sullo schema di parere appena presentato, che viene poi posto in votazione.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) giudica insoddisfacente lo schema di parere proposto dalla relatrice, il quale elude questioni fondamentali, a partire dalla definizione della retribuzione oggetto della normativa, che risulta assolutamente parziale e insufficiente. Inoltre, non si tiene conto della necessità di estendere l'ambito di applicazione della disciplina, così da comprendere l'intera area del lavoro subordinato. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio Gruppo.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario, la senatrice FURLAN (*IV-C-RE*) pone in evidenza la sussistenza di rilevanti temi elusi dallo schema di parere, quali l'individuazione dei criteri di composizione delle retribuzioni e la giusta delimitazione dell'ambito applicativo, il quale deve comprendere un complesso ben più ampio di figure contrattuali.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, richiamando in primo luogo l'analisi approfondita compiuta sul provvedimento in esame, e segnalando quindi l'opportunità di ulteriori riflessioni in merito alle migliori modalità di retribuzione del lavoro, anche a fini di premialità. Ricorda quindi l'attualità dell'impegno riguardo alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tenuto conto anche delle attività di cura svolte in famiglia. A tale fine reputa fondamentale l'intervento strategico sul sistema sanitario che accompagna l'attuazione dell'autonomia differenziata, rivolto alla responsabilizzazione delle amministrazioni regionali e al conseguente migliore impiego delle risorse.

Dopo aver fatto presente la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per lo svolgimento dell'esame, il senatore MAZZELLA (*M5S*) si sofferma sull'attuale gravità delle differenze retributive a danno delle lavoratrici, particolarmente rilevante rispetto al trattamento economico complessivo. In tale quadro, trova che il provvedimento proposto dal Governo sia inadeguato, a causa in primo luogo del suo ambito applicativo, particolarmente ristretto. La disciplina in esame non riguarda infatti aree ampie del lavoro subordinato, quale quello domestico, né la totalità delle voci che costituiscono le retribuzioni effettive. Risulta inoltre ignorata una caratteristica strutturale del mercato del lavoro italiano, costituita dalla diffusione del *dumping* contrattuale, che consente ai datori di lavoro l'applicazione di contratti diversificati, spesso tesi alla contrazione del costo del lavoro. Gli obblighi in materia di informazione e trasparenza interessano poi, a causa dei criteri dimensionali adottati, una quota estremamente ridotta di imprese.

In considerazione dell'insufficienza dello schema di decreto legislativo e dello schema di parere della relatrice – sul quale preannuncia il

voto contrario del proprio Gruppo – rispetto alla questione fondamentale della giustizia retributiva, presenta infine uno schema di parere alternativo, a propria prima firma, di tenore contrario e riepilogativo della posizione dei Gruppi di opposizione (pubblicato in allegato).

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) esprime apprezzamento nei confronti dell'operato della relatrice e dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) fa presente che l'andamento dei lavori impedisce alla Commissione di disporre di contributi scritti che ancora devono essere forniti da alcuni dei soggetti auditi. Quindi, nel dichiarare il voto contrario sullo schema di parere in votazione, sottolinea l'impostazione insoddisfacente dello schema di decreto, a suo avviso inadeguato alla finalità della parità retributiva.

Il senatore ZULLO (*FdI*) richiama gli aspetti fondamentali dello schema di decreto legislativo in esame, che disciplina la parità retributiva, gli obblighi informativi e gli strumenti di controllo, badando a recepire la direttiva europea, armonizzandola con la legislazione italiana. In particolare, ritiene che l'iniziativa del Governo e la proposta della relatrice si caratterizzino per l'attenzione posta nei confronti della giusta valorizzazione del lavoro.

Dichiara pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva infine lo schema di parere posto in votazione.

Lo schema di parere alternativo risulta pertanto precluso.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il presidente ZAFFINI avverte che le sedute già convocate alle ore 13,30 di oggi e alle ore 9 di domani non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 379**

La Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

ritenuto che il concetto di « livello retributivo » è centrale per un pieno recepimento della direttiva in oggetto nonché per garantire un'applicazione uniforme della nuova normativa e che pertanto occorre una definizione che superi ogni incertezza interpretativa ed applicativa;

ritenuto che i concetti di « stesso lavoro » e di « lavoro di pari valore » debbano essere definiti con riferimento alla contrattazione collettiva delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di ciascun settore;

ritenuta eccessivamente onerosa per il datore di lavoro la previsione di un obbligo di informativa (di cui all'articolo 7, comma 1, dello schema) senza una cadenza temporale minima;

ritenuto opportuno chiarire i criteri di computo dei lavoratori a tutti i fini di cui al decreto legislativo in oggetto;

richiamata l'opportunità che tutti gli operatori del mercato del lavoro possano disporre di indicazioni chiare sulla nuova normativa fin dal momento della pubblicazione del suddetto decreto legislativo;

preso atto delle osservazioni della 4^a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato, allegate al presente parere,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento alla nozione di livello retributivo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), dello schema, appare opportuna una riformulazione che identifichi il livello retributivo come « la retribuzione annua lorda e la corrispondente retribuzione oraria lorda da intendersi come la totalità degli elementi retributivi continuativi e fissi corrisposti in attuazione del contratto collettivo e del contratto individuale di lavoro con esclusione di ogni indennità corrisposta in ragione delle specifiche circostanze e condizioni che caratterizzano la prestazione di lavoro »;

2) con riferimento alla definizione di rappresentanti dei lavoratori, di cui alla lettera o) dello stesso articolo 3, comma 1, occorrerebbe sopprimere l'inciso « , in assenza di queste, », al fine di includere in via generale i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato. Inoltre, considerato che la direttiva oggetto di recepimento prevede che la definizione di rappresentanti dei lavoratori sia operata conformemente al diritto e/o alle prassi nazionali, appare opportuno espungere dal testo il riferimento generico a soggetti a cui i lavoratori possano conferire legalmente specifico mandato;

3) nell'articolo 4, comma 2, occorrerebbe modificare le nozioni di « stesso lavoro » e di « lavoro di pari valore », definendo lo stesso lavoro come « la prestazione lavorativa avente ad oggetto mansioni identiche o analoghe o riconducibili alla stessa qualifica esemplificativa nell'ambito del medesimo livello retributivo e categoria legale di inquadramento, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento » e il lavoro di pari valore come « la prestazione lavorativa diversa avente ad oggetto mansioni comparabili e riconducibili allo stesso livello di inquadramento secondo quanto previsto dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento »;

4) nel comma 4 dello stesso articolo 4, occorrerebbe far riferimento, come fonte di definizione dei sistemi di classificazione e inquadramento, costituenti lo strumento di riferimento ai fini della comparazione, ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento o alla legge (ferma restando la condizione di conformità ai criteri di cui al precedente comma 3). Riguardo alla fattispecie (posta dal medesimo comma 4) di definizione di sistemi di classificazione professionale da parte del datore di lavoro, appare opportuno far riferimento anche ai sistemi di valutazione nonché prevedere la definizione dei sistemi in oggetto previa contrattazione decentrata o previo confronto con i rappresentanti dei lavoratori, come prospettato nella relazione illustrativa dello schema e in conformità alla disciplina di delega (articolo 9, comma 1, lettera b), della legge n. 15 del 2024) e alla direttiva oggetto di recepimento (articolo 4, paragrafo 4);

5) nell'articolo 5, comma 1, appare opportuno riformulare il secondo periodo nei seguenti termini: « Tali informazioni sono fornite in modo da garantire una trattativa informata e trasparente sulla retribuzione »;

6) in relazione all'articolo 6, sulla trasparenza nella determinazione delle retribuzioni e della progressione economica, il comma 1 si

riferisce all'obbligo di informazione sui criteri relativi ai livelli retributivi, elaborati sulla base dell'articolo 4 (neutralità rispetto al genere), e sui criteri stabiliti per la progressione economica, «ove esistenti». Tenuto conto che la direttiva oggetto di recepimento prevede, in merito a tale obbligo, solo l'esclusione per i datori di lavoro con meno di cinquanta lavoratori, si consideri l'opportunità di valutare se la suddetta locuzione «ove esistenti» debba riferirsi all'esistenza della progressione economica, anziché alla sussistenza dei relativi criteri. Si valuti inoltre di richiamare, nel primo periodo del comma 2 del presente articolo 6, anziché l'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 104 del 2022, che ha novellato per intero l'articolo 1 del decreto legislativo n. 152 del 1997, quest'ultimo articolo, anche in quanto in esso sono state successivamente operate ulteriori novelle, rilevanti ai fini in oggetto;

7) nell'articolo 7, comma 1, occorrerebbe definire la cadenza temporale di esercizio del diritto di richiesta del lavoratore, prevedendo che tale diritto possa essere esercitato non più di una volta all'anno;

8) sempre con riferimento all'articolo 7, appare opportuno chiarire se, fino all'adozione delle specifiche norme regolamentari richiamate nel comma 8, le informazioni oggetto dell'articolo possono in ogni caso essere fornite dai datori di lavoro che occupano fino a quarantanove dipendenti con le modalità di cui ai commi 2 e 3;

9) con riferimento alla fattispecie di richiesta di chiarimenti (o di ulteriori dettagli) di cui all'articolo 9, comma 6, appare opportuno specificare che il datore di lavoro, nell'ipotesi in cui la richiesta sia presentata da lavoratori o da loro rappresentanti, possa, come prima fase successiva, svolgere un confronto con l'Ispettorato del lavoro e gli organismi di parità. Sempre con riferimento all'articolo 9, appare opportuno chiarire la portata del rinvio alla fonte regolamentare di cui al comma 3, lettera *b*), considerato che il comma 1 dello stesso articolo già definisce i dati oggetto di comunicazione obbligatoria;

10) con riferimento alla valutazione congiunta di cui all'articolo 10, appare opportuno inserire la previsione che, nel caso di sistemi di classificazione professionale e di valutazione decisi (a integrazione delle determinazioni dei contratti collettivi) dal datore di lavoro, sia possibile, prima della valutazione congiunta contemplata dal suddetto articolo, un confronto con l'Ispettorato del lavoro e gli organismi di parità;

11) con riferimento all'articolo 14, appare opportuno specificare che la relazione alla Commissione europea di cui al comma 2 rechi anche i dati in forma integrale, come appare stabilito dalla corrispondente norma della direttiva (all'articolo 29, paragrafo 4). Inoltre, sul piano formale, appare opportuna, nel comma 4 dello stesso articolo 14, una revisione della formulazione «rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui è affidata la presidenza»;

12) a tutti i fini della disciplina in questione, occorrerebbe specificare che il computo dei lavoratori è effettuato in conformità ai criteri contenuti nell'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970 e negli articoli 9, 18, 27 e 47 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

13) si fa presente infine l'esigenza che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotti in tempo utile, e comunque entro la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo in oggetto, ogni atto di indirizzo e/o interpretativo necessario ad assicurare la chiara ed univoca applicazione della normativa da parte di tutti i datori di lavoro.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MAZZELLA, Susanna Lina Giulia CAMUSSO, MAGNI, Annamaria FURLAN, Maria Domenica CASTELLONE, Sandra ZAMPA, Ylenia ZAMBITO, Aurora FLORIDIA E Barbara GUIDOLIN SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 379

La Commissione 10^a Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, esaminato l'atto in titolo,

premesso che:

la direttiva (UE) 2023/970 mira a rafforzare l'effettività del principio di parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore – già sancito dall'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – introducendo strumenti di trasparenza salariale, monitoraggio dei divari retributivi e rafforzamento delle tutele giudiziarie, al fine di contrastare il persistente *gender pay gap*;

la direttiva nasce dalla consapevolezza, ormai ampiamente condivisa a livello europeo, che il principio della parità retributiva, pur formalmente riconosciuto da decenni, continua a incontrare difficoltà applicative concrete, soprattutto a causa della scarsa trasparenza delle politiche salariali e delle difficoltà probatorie che le lavoratrici incontrano nell'individuare e dimostrare eventuali discriminazioni;

il legislatore europeo ha pertanto costruito un sistema fondato su obblighi concreti di trasparenza, accesso alle informazioni retributive, strumenti di monitoraggio e meccanismi di tutela rafforzati, proprio al fine di rendere effettivo un diritto che troppo spesso resta solo teorico;

lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione degli articoli 1 e 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), il cui termine di recepimento è fissato al 7 giugno 2026;

si rileva tuttavia che il provvedimento è stato trasmesso alle Camere con un significativo ritardo rispetto alla scadenza europea, comprimendo i tempi di esame parlamentare su una materia di grande rilevanza sociale ed economica e incidendo negativamente sulla possibilità di un adeguato approfondimento parlamentare;

come evidenziato nel *dossier* parlamentare e nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, il divario retributivo di genere permane anche nel mercato del lavoro italiano e risulta particolarmente significa-

tivo nelle posizioni ad alta qualificazione e nelle componenti variabili e discrezionali della retribuzione;

lo schema di decreto legislativo presenta diversi profili critici sotto il profilo della coerenza con la direttiva europea e dell'effettività delle tutele, come segnalato anche da numerosi soggetti auditi;

considerato che:

– l'articolo 2 dello schema di decreto limita l'ambito di applicazione ai soli rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, escludendo alcune tipologie contrattuali quali apprendistato, lavoro domestico e lavoro intermittente;

tale scelta non appare coerente con la direttiva, che fa riferimento in termini generali ai lavoratori che hanno un contratto o un rapporto di lavoro secondo il diritto nazionale e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

l'esclusione di tali categorie appare particolarmente problematica anche sotto il profilo sociale, poiché si tratta di ambiti del mercato del lavoro caratterizzati da maggiore vulnerabilità contrattuale e nei quali sono frequentemente occupate donne, giovani e lavoratrici migranti;

sulla stessa scia, non risultano adeguatamente considerati i lavoratori formalmente autonomi ma etero-organizzati, ai quali l'ordinamento interno già estende in larga parte la disciplina del lavoro subordinato;

– l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto introduce una definizione di « livello retributivo » che esclude alcune componenti economiche individuali non strutturali, come a titolo esemplificativo i *bonus*, i premi o gli incentivi. Tale esclusione appare difficilmente giustificabile, poiché proprio nelle componenti variabili e discrezionali della retribuzione si concentra una parte significativa del divario retributivo di genere;

la direttiva europea adotta invece una nozione ampia e onnicomprensiva di retribuzione, proprio per evitare che le differenze salariali si annidino nelle componenti accessorie e meno trasparenti della retribuzione. Ne deriva il rischio concreto di rendere meno visibile la parte più rilevante del *gender pay gap* e di compromettere l'efficacia degli strumenti di monitoraggio previsti dalla direttiva;

– l'articolo 4, comma 1, dello schema introduce una presunzione di conformità ai principi di parità retributiva e trasparenza per i sistemi retributivi definiti nei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale previsione non è espressamente prevista dalla direttiva e rischia di produrre effetti distorsivi;

in particolare, la predetta presunzione potrebbe rendere più difficile per i lavoratori contestare eventuali discriminazioni retributive de-

rivanti dall'applicazione dei sistemi di classificazione e inquadramento previsti dalla contrattazione collettiva, trasferendo sul singolo lavoratore un onere probatorio particolarmente gravoso;

la direttiva, al contrario, mira a rafforzare i meccanismi di trasparenza e controllo anche sui sistemi retributivi definiti nella contrattazione collettiva, proprio per consentire di individuare eventuali discriminazioni indirette o sistemiche;

– la previsione contenuta nell'articolo 4, comma 2, dello schema, secondo cui ai fini della definizione dei concetti di « stesso lavoro » e di « lavoro di pari valore » possano essere presi in considerazione i sistemi di classificazione e inquadramento previsti da qualunque contratto collettivo sottoscritto dal datore di lavoro, solleva ulteriori profili di criticità;

tale impostazione appare problematica in un contesto – quale quello italiano – caratterizzato dalla presenza di un numero molto elevato di contratti collettivi nazionali depositati presso il CNEL, non tutti riconducibili alle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative e non sempre idonei a garantire livelli adeguati di tutela economica e normativa;

in assenza di criteri più stringenti, il riconoscimento di pari rilevanza a contratti collettivi profondamente diversi sotto il profilo delle tutele rischia di favorire fenomeni di *dumping* contrattuale, legittimando il ricorso a contratti collettivi caratterizzati da standard retributivi e condizioni di lavoro significativamente inferiori rispetto a quelli definiti dalla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa;

un simile effetto, oltre a determinare distorsioni nella concorrenza tra imprese e una compressione dei diritti dei lavoratori, rischia di compromettere anche l'effettiva applicazione del principio di parità retributiva, rendendo più difficile l'individuazione di trattamenti discriminatori tra lavoratori e lavoratrici che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore;

considerato, inoltre, che:

– l'articolo 6 dello schema prevede un esonero per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti dall'obbligo di rendere disponibili i criteri per la progressione economica. Tuttavia, è bene evidenziare che in un sistema produttivo come quello italiano, caratterizzato da una forte presenza di imprese di piccole e medie dimensioni, tale scelta rischia di escludere una quota rilevante di lavoratrici e lavoratori dall'accesso effettivo agli strumenti di trasparenza retributiva;

si segnala, inoltre, il mancato recepimento dell'articolo 9, paragrafo 6, della Direttiva, laddove si prevede che l'esattezza delle informazioni sia confermata dalla dirigenza del datore di lavoro, previa consul-

tazione dei rappresentanti dei lavoratori, e che questi ultimi abbiano accesso alle metodologie applicate dal datore di lavoro;

– l’articolo 7 riconosce ai lavoratori il diritto di ottenere informazioni sui livelli retributivi medi suddivisi per sesso per categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, ma introduce modalità applicative che rischiano di rendere tale diritto difficilmente esercitabile, come il termine di due mesi per il riscontro e la possibilità di adempiere tramite semplice pubblicazione su intranet o area riservata;

– l’articolo 10 dello schema dispone, poi, che i datori con più di 100 addetti, soggetti all’obbligo di comunicazione di informazioni sulle retribuzioni *ex* articolo 9, effettuano – con i rappresentanti dei lavoratori – una valutazione congiunta delle retribuzioni nel caso in cui si verificano alcune condizioni come per esempio, quando le informazioni sulle retribuzioni rivelano una differenza del livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile pari ad almeno il 5 per cento in una qualsiasi categoria di lavoratori. Vale quanto segnalato rispetto all’articolo 9, ovvero che anche l’obbligo di valutazione congiunta nei casi previsti sia estesa a tale dimensione aziendale;

– il sistema di tutela giurisdizionale e di accesso alle prove delineato dallo schema non appare pienamente coerente con le previsioni degli articoli 14 e seguenti della direttiva, che mirano a rafforzare in modo sostanziale gli strumenti di protezione delle vittime di discriminazione retributiva, anche attraverso una disciplina più incisiva dell’onere della prova e dell’accesso alle informazioni rilevanti. Analogamente, il sistema sanzionatorio previsto non sembra idoneo ad assicurare quell’effettiva funzione dissuasiva espressamente richiesta dalla normativa europea;

su questo versante, il rischio di una procedura di infrazione non può essere sottovalutato, anche alla luce del collegamento sistematico tra la direttiva (UE) 2023/970 e la direttiva 2006/54/CE. In tale quadro, il rinvio operato dall’articolo 12, comma 1, dello schema di decreto legislativo alle disposizioni del decreto legislativo n. 198 del 2006 appare approssimativo e tecnicamente non soddisfacente, poiché la mera conferma del sistema vigente non equivale a una corretta e completa attuazione della direttiva. A ciò si aggiunge il mancato coordinamento tra il sistema differenziato dei mezzi di tutela previsto dal decreto legislativo n. 198 del 2006 e quello disciplinato dal decreto legislativo n. 150 del 2011, con il rischio di generare incertezze applicative proprio su un terreno in cui sarebbe invece necessaria la massima chiarezza;

parimenti, lo schema omette di disciplinare il regime prescrizione in modo coerente con l’articolo 21 della direttiva, il quale richiede di superare la tradizionale impostazione fondata sulla stabilità del rapporto e sul *metus*, spostando il *dies a quo* verso la diversa prospettiva della conoscenza effettiva o potenziale degli elementi informativi necessari per far valere la discriminazione. Si tratta di un passaggio tutt’altro

che secondario, perché incide direttamente sulla concreta esigibilità del diritto e sulla possibilità, per le lavoratrici, di attivare una tutela effettiva;

anche sotto il profilo dell'accesso alla giustizia, lo schema non recepisce in modo adeguato quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva, secondo cui gli Stati membri devono assicurare che gli organi giurisdizionali possano valutare se la parte ricorrente soccombente avesse motivi ragionevoli per promuovere l'azione e, in tal caso, se sia opportuno non porre a suo carico le spese del giudizio, in particolare nei casi in cui la parte convenuta, pur risultata vittoriosa, non abbia rispettato gli obblighi di trasparenza retributiva;

occorre inoltre ricordare che la direttiva (UE) 2023/970 costituisce attuazione del principio generale di parità di trattamento retributivo tra donne e uomini previsto dal Trattato ed è espressamente collegata, ai sensi dell'articolo 26, alla direttiva 2006/54/CE, già recepita nell'ordinamento italiano mediante modifiche al codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006. È proprio quest'ultima direttiva a definire il quadro generale delle nozioni di discriminazione e del sistema dei mezzi di tutela riferiti alle discriminazioni fondate sul sesso o sul genere, distinto dal diverso apparato di tutela previsto per le altre cause di discriminazione dai decreti legislativi n. 215 e n. 216 del 2003. Ebbene, lo schema in esame non sembra tenere adeguatamente conto di tale assetto normativo, né del necessario raccordo tra disciplina generale e disciplina speciale delle discriminazioni retributive, né, ancora, del coordinamento con il più ampio sistema di tutela delle discriminazioni di genere, comprese quelle intersezionali;

non si prevedono, in particolare, poi, sanzioni amministrative, modulate in ragione della gravità degli inadempimenti relativi agli obblighi previsti dal decreto, con specifiche aggravanti per i casi di recidiva e di discriminazione intersezionale, ferme restando le sanzioni e il diritto al risarcimento dei danni stabiliti dal decreto legislativo n. 198 del 2006;

parimenti non figura un riferimento al risarcimento che includa « il recupero integrale delle retribuzioni arretrate e dei relativi *bonus* o pagamenti in natura, il risarcimento per le opportunità perse, il danno immateriale, i danni causati da altri fattori pertinenti, che possono includere la discriminazione intersezionale »;

infine, la direttiva, all'articolo 28, attribuisce agli organismi di parità un ruolo rafforzato e impone agli Stati membri di garantire loro risorse adeguate a svolgere efficacemente le proprie funzioni. Anche sotto questo profilo, lo schema di decreto appare carente, non individuando strumenti concreti idonei a rafforzare tali strutture sul piano organizzativo, finanziario e operativo;

– parimenti, lo schema omette di disciplinare il regime prescrizione in modo coerente con l'articolo 21 della direttiva, che richiede di spostare il *dies a quo* dalla tradizionale logica della stabilità del rapporto

e del *metus* alla diversa prospettiva della conoscenza effettiva o potenziale degli elementi informativi necessari per far valere la discriminazione;

rilevato che:

la Commissione non può che evidenziare che lo schema di decreto legislativo, pur richiamando formalmente la Direttiva (UE) 2023/970, ne riduce in più punti l'efficacia e l'ambizione;

le esclusioni dall'ambito applicativo, le definizioni restrittive, la sottrazione delle componenti retributive più discriminatorie, la presunzione di conformità del CCNL, gli esoneri per le PMI, i meccanismi di accesso mediati, la soglia elevata per il reporting, le scadenze differite fino al 2031, la periodicità triennale, l'apparato sanzionatorio debole, l'organismo di monitoraggio privo di adeguate risorse e la clausola di invarianza finanziaria compongono un quadro complessivo che rischia di trasformare la trasparenza salariale in un adempimento limitato e differito;

anziché costituire un salto di qualità nel contrasto alle discriminazioni retributive di genere, il decreto rischia di produrre un recepimento di minimo impatto, più orientato a contenere gli effetti della direttiva che a realizzarne pienamente le finalità;

per tutto quanto sopra premesso e considerato,
esprime

PARERE CONTRARIO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Mercoledì 11 marzo 2026

Plenaria

Presidenza del Presidente
CALDERONE

La seduta inizia alle ore 8,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto

Audizione, in videoconferenza, del Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana, Salvatore Cocina

(Svolgimento e conclusione)

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Salvatore COCINA, *Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni, ringrazia l'auditore per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 11 marzo 2026

Comitato III
Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali
e negli enti locali

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,20

Audizione di Emanuele Losapio, già sindaco di Trinitapoli (BT)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Mercoledì 11 marzo 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Presidenza del Presidente
MICHELOTTI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,05

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni parlamentari n. 578 di martedì 10 marzo 2026, seduta n. 176 della Commissione Affari esteri e Difesa (3^a), alla pagina 39, dopo la 23^a riga aggiungere i seguenti paragrafi:

Al fine di fornire ai Commissari ulteriori elementi di riscontro, utili ad ogni chiarimento come richiesto nel corso della discussione, suggerisce l'audizione di un rappresentante della Direzione Nazionale degli Armamenti (DNA).

Dal punto di vista del Dicastero difesa, si tratta di dare sempre massima trasparenza nelle informazioni, nonché disponibilità al confronto, essendo obiettivo del Dicastero stesso fare in modo che ogni parlamentare sia consapevole degli elementi necessari all'espressione del parere, evitando ogni tentativo di convincimento forzato.

